

Regolamento per la disciplina delle supplenze del personale dei servizi educativi comunali in attuazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3/2008, del 19.3.2008.

SOMMARIO

Art.1 - Finalità del Regolamento.

Art.2 - Fonti giuridiche di riferimento.

Art.3 - Scopo della supplenza.

Art.4 - Causa della supplenza.

Art.5 - Classificazione delle supplenze.

Art.6 - Predisposizione e impiego delle graduatorie di supplenza.

Art.7 - Criteri di priorità da seguire per l'attribuzione delle supplenze.

Art.8 - Durata della supplenza.

Art.9 - Proroga della supplenza temporanea.

Art.10 - Divieto di rinnovo del contratto.

Art.11 - Profilo professionale del supplente.

Art.12 - Norma finale.

Regolamento per la disciplina delle supplenze del personale dei servizi educativi comunali in attuazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3/2008, del 19.3.2008.

Art.1

Finalità del Regolamento.

Finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare le supplenze o sostituzioni del personale dei servizi educativi comunali, del personale degli asili nido in particolare e del personale comunale impiegato presso servizi educativi.

La presente disciplina costituisce regolazione speciale in materia di procedimenti per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo determinato presso l'amministrazione pubblica locale, esclusivamente nello specifico caso della chiamata per supplenza, ai sensi dell'art.89, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n.267/2000 e pertanto - sulla base di quanto previsto dall'art.35 del D.Lgs. n.165/2001 ed in aderenza ai principi dallo stesso decreto indicati - si colloca nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente in materia di reclutamento.

Art.2

Fonti giuridiche di riferimento.

Con riferimento alla disciplina delle supplenze del personale dei servizi educativi comunali, del personale degli asili nido in particolare e del personale comunale impiegato presso servizi educativi, le seguenti norme costituiscono fonti giuridiche del presente Regolamento:

- art.3, comma 79, legge n.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), che riscrive l'art.36, D.Lgs. n.165/2001;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3/2008, del 19.3.2008;
- art.7, commi 1, 4 e 5 ed art.6 del D.M. 13 giugno 2007, n.131, tenuto conto dell'autonomia organizzativa e delle peculiarità degli ordinamenti degli enti locali;
- art.32, commi 1 e 2, L.R., Regione Emilia Romagna, n.1/2000, così come modificata dalla L.R. n.8/2004, per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia;
- punto 6, Direttiva adottata con deliberazione del Consiglio Regionale 20 gennaio 2005, n.646;

Il presente Regolamento è pure raccordato con le previsioni contenute nel vigente Regolamento di gestione degli asili nido comunali, modificato - da ultimo - con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 20.1.1995.

Art.3

Scopo della supplenza.

La supplenza o sostituzione del personale dei servizi educativi comunali e del personale comunale impiegato presso servizi educativi è, per il proprio insorgere e per la propria durata, finalizzata ad assicurare la continuità educativa e, con essa, la costante erogazione del servizio educativo anche attraverso il rispetto del rapporto numerico tra personale e utenti laddove previsto.

Art.4

Causa della supplenza.

All'origine della supplenza sussiste la presenza di posto già vacante in dotazione organica, in attesa di copertura le cui procedure siano in atto o comunque prossime, ovvero di posto che si sia reso tale per cessazione del dipendente che lo ricopriva nonché l'assenza, per maternità o per qualsiasi altra legittima causa, del titolare del posto ovvero, limitatamente alle effettive esigenze ed esclusivamente al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi interessati, la copertura di posti di fatto disponibili.

Art.5

Classificazione delle supplenze.

Le supplenze si classificano:

- Sotto il profilo della programmazione della loro copertura in:
 - Supplenze prevedibili prima dell'avvio dell'anno scolastico;
 - Supplenze non prevedibili prima dell'avvio dell'anno scolastico.

- Sotto il profilo del calendario del servizio e della durata in:
 - Supplenze annuali;
 - Supplenze temporanee.

Le supplenze prevedibili prima dell'avvio dell'anno scolastico danno luogo al programma annuale di assunzioni a tempo determinato.

Le supplenze prevedibili riguardano la copertura dei posti già vacanti e di quelli che, con certezza, si renderanno tali nel corso dell'anno scolastico. Le medesime supplenze interessano inoltre le sostituzioni del personale assente per maternità, malattie non brevi ed aspettative già accertate nonché le comprovate esigenze di funzionamento dei servizi.

Le supplenze non prevedibili prima dell'avvio dell'anno scolastico, sempre temporanee, vengono effettuate nel corso dell'anno scolastico.

Art.6

Predisposizione e impiego delle graduatorie di supplenza.

Le supplenze vengono effettuate impiegando apposite graduatorie predisposte nel rispetto delle norme e dei vigenti regolamenti in materia.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune predisporre ed approva specifiche graduatorie per i profili professionali interessati.

Le graduatorie per supplenza, quando sia ritenuto necessario, possono prevedere al proprio interno particolari sottoordinazioni costituite, in base alla posizione ottenuta da ciascun aspirante, in seguito alla disponibilità precedentemente espressa ad accettare supplenze per attività di sostegno ad alunni portatori di handicap, se in possesso di valido titolo od attestato, qualora richiesto.

I Responsabili dei servizi educativi interessati, fatti salvi i principi generali contenuti nel presente Regolamento, tenuto conto delle norme vigenti in materia e delle esigenze di funzionamento organizzativo dei servizi medesimi, possono direttamente predisporre specifica disciplina, da adottare con le previste forme e modalità, riguardante la modalità di gestione delle graduatorie di pertinenza con riferimento alle modalità di interpello, all'accettazione ed alla presa di servizio degli aspiranti, all'eventuale loro retrocessione in coda alla graduatoria o depennamento dalla medesima in caso di immotivata rinuncia od ingiustificata mancata presa di servizio.

Le modalità di interpello, tenuto conto delle diverse esigenze in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare o fisso ovvero della posta elettronica o del telegramma sulla base delle indicazioni richieste e rese dagli aspiranti interessati al momento della presentazione delle domande.

In caso di esaurimento della graduatoria si potrà procedere al conferimento della supplenza utilizzando idonea graduatoria approvata da altro ente pubblico o comunque garantendo, in subordine, per l'urgenza e necessità di provvedere e nell'impossibilità di procedere altrimenti, una oggettiva modalità di reperimento di personale idoneo.

Art.7

Criteria di priorità da seguire per l'attribuzione delle supplenze.

Le supplenze annuali e prevedibili vengono attribuite secondo scorrimento prioritario assoluto di graduatoria tra tutti gli aspiranti collocati nella medesima assegnando, anno per anno, il servizio di maggiore durata a chi occupa la prima posizione utile di graduatoria.

Le supplenze non prevedibili temporanee vengono attribuite secondo scorrimento prioritario relativo di graduatoria interessando di volta in volta, tra gli aspiranti ancora non occupati al momento della chiamata, quelli che occupano la prima posizione utile di graduatoria.

Art.8

Durata della supplenza.

Le supplenze prevedibili hanno durata:

- in caso di posto vacante: fino al termine dell'attività, che coincide con la conclusione dell'anno scolastico, e comunque non oltre la copertura del posto;
- in caso di maternità o di assenza per malattia grave e prolungata o di aspettativa ovvero in caso di copertura di posti disponibili di fatto per soddisfare effettive esigenze di funzionamento: fino a conclusione della causa e comunque non oltre la conclusione dell'anno scolastico.

Le supplenze non prevedibili, per la sostituzione del personale temporaneamente e legittimamente assente, sono temporanee e vengono conferite – nel rispetto dei criteri di necessità stabiliti dai regolamenti dei servizi - fino al rientro in servizio del titolare e comunque non oltre l'ultimo giorno di assenza del medesimo titolare coincidente con l'effettivo funzionamento del servizio.

Art.9

Proroga della supplenza temporanea.

In applicazione del principio di continuità educativa la supplenza temporanea, per sua natura sempre imprevedibile, viene prorogata, con conferimento al medesimo supplente già in servizio ed a decorrere dal primo giorno utile di servizio, allorchè al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza che vi sia stata soluzione di continuità ovvero l'interruzione sia causata da festività oppure da programmato periodo di sospensione del servizio.

Art.10

Divieto di rinnovo del contratto.

Alla luce del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2, art.36, D.Lgs. n.165/2001 – così come riscritto dall'art.3, comma 79, legge n.244 del 24.12.2007 – il prescritto divieto di rinnovo del contratto si intende operante, ai fini delle supplenze e nell'ambito dei servizi educativi, oltre il limite di tre mesi previsto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e fatto salvo, in ogni caso, il principio della continuità educativa di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3/2008, del 19.3.2008.

Il computo del periodo di tre mesi va riferito a ciascuno dei profili professionali eventualmente rivestiti dal medesimo lavoratore.

Nei confronti del personale al quale sono conferite supplenze presso i servizi scolastici ed educativi il medesimo divieto di rinnovo del contratto opera nell'ambito di ciascun anno scolastico.

Art.11

Profilo professionale del supplente.

Ogni supplenza deve essere effettuata con personale rivestente identico profilo professionale del titolare o caratterizzante il posto vacante ovvero il posto disponibile di fatto per fronteggiare esigenze di servizio.

I servizi educativi comunali impiegano attualmente con funzioni educative: personale educatore, personale ausiliario degli asili nido, personale di sostegno a soggetti portatori di handicap.

Art.12

Norma finale.

Alla luce delle previsioni di cui al vigente Regolamento per la realizzazione di iniziative di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L.n.296/2006 ed all'art.3, commi 90 e 94, L. n.244/2007, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.67 in data 18.3.2008, i periodi di servizio compiuti per esigenze di supplenza in forza del presente Regolamento non contribuiscono a costituire, in base alla vigente normativa, requisito di anzianità ai fini di procedure di stabilizzazione.